

COMUNE DI ARTOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA



DELIBERAZIONE N. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'OPPOSIZIONE AVANZATA DALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA'/ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE EX R.D. 639/1910 DEL COMUNE DI ARTOGNE PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI ORDINARI DI POLIZIA IDRAULICA – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE E COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PROCURA AD LITEM PER L'ASSISTENZA LEGALE.

L'anno **duemilaventicinque** addì **07** del mese di **aprile** alle ore **13:00**, in modalità videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:		Presenti	Assenti
1) Barbara BONICELLI	Sindaco	X	
2) Fabio CANTONI	Assessore	X	
3) Eleonora FONTANA	Assessore	X	
4) Alessandro MARTINELLI	Assessore	X	
5) Gualtiero COTTI COMETTI	Assessore	X	
	Totale	5	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Jacopo Baraldi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **Dott.ssa Barbara Bonicelli**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 7 aprile 2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'OPPOSIZIONE AVANZATA DALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA'/ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE EX R.D. 639/1910 DEL COMUNE DI ARTOGNE PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI ORDINARI DI POLIZIA IDRAULICA – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE E COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PROCURA AD LITEM PER L'ASSISTENZA LEGALE.

Si dà atto che tutti i presenti partecipano in videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*, come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal R.D. 19 novembre 1921, n.1688;
- il R.D. 14 aprile 1910, nr. 639 *“Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”*;
- il D.Lgs. n.112/1998 del 31 marzo 1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”* con il quale sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali;
- la L.R. 5 gennaio 2000, n.1 *“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”* ed in particolare l'art.3 comma 114 il quale stabilisce come siano delegate ai Comuni *“le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il Reticolo Idrico Minore, la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del Reticolo Idrico Minore... i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del medesimo”*;

Atteso che:

- con propria deliberazione n.32 del 20.12.2019 l'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica ha provveduto all'approvazione della bozza di *“Convenzione tra la Comunità Montana stessa ed i Comuni per la gestione in forma associata del servizio di manutenzione del Reticolo Idrico Minore”*;
- con deliberazione n.06 del 16.5.2022 il Consiglio Comunale del Comune di Artoagne ha ritenuto di approvare lo schema di convenzione di cui al punto precedente, fornendo unitamente l'autorizzazione al Sindaco affinché provvedesse alla sottoscrizione della convenzione;

Considerato che Comunità Montana di Valle Camonica, si sensi della Convenzione sopra citata, ha provveduto:

- alla ricognizione degli attraversamenti degli alvei con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento, nonché degli attraversamenti degli alvei con linee aree elettriche;
- alla quantificazione dei canoni relativi alla concessione per l'occupazione dei beni del demanio idrico minore;
- alla predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa preordinata alla

richiesta di riscossione dei canoni;

Dato atto che con nota acclarata al protocollo comunale al n.8726 del 20.09.2024 veniva trasmessa alla Società "E-distribuzione S.p.A." specifica richiesta di pagamento dei canoni annui per l'attraversamento delle proprie infrastrutture del Reticolo Idrico Minore riferiti alle annualità dal 2019 al 2024 per una somma complessiva di € 54.250,56;

Considerato che i termini per il pagamento dei canoni dovuti per l'attraversamento del Reticolo Idrico Minore indicati nelle note a richiesta di pagamento, correttamente notificate al destinatario tramite PEC, risultano scaduti senza che i canoni annui siano stati versati dalla Società "E-distribuzione S.p.A.";

Richiamati:

- la L.R. 7 luglio 2008 n.20 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale"* nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la L.R. 29 giugno 2009, n.10 *"Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"* e ss.mm.ii.;
- la L.R. 01 febbraio 2012, n. 1 *"Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"*;
- la L.R. 15 marzo 2016, n. 4 *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"*. Nello specifico l'art. 12, secondo comma, prevede che per il demanio della navigazione interna *"in caso di opere e occupazioni in violazione dei divieti di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione e la sanzione amministrativa [...] L'indennità di cui al primo periodo è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino a un massimo di dieci annualità, incrementato del quindici per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma, si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità di relativa occupazione senza titolo"*;
- la D.g.r. 26 novembre 2019 - n. XI/2533 *"Criteri e modalità operative per l'accertamento e la contestazione delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative per opere/occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale"*;
- la D.g.r n. XI/5714 del 15 dicembre 2021 *"Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 e dei relativi allegati tecnici"*;

Dato atto:

- che la società E-distribuzione S.p.A. non ha provveduto al pagamento dell'importo accertato pari ad € 54.250,56 per le annualità 2019-2024 e non vi sono scritti difensivi presentati dalla stessa tali da giustificare la sospensione delle attività di riscossione ed attestato che il credito è certo, liquido ed esigibile ai sensi e per gli effetti dell'art.52 comma V lettera d) del D.Lgs. n.446/1997 ess.mm.ii.,
- il Comune di Artogne ha provveduto ai sensi del R.D. n.639/1910 ad adottare specifica Ordinanza di Ingiunzione, acclarata al protocollo comunale al n.2344 del 05.03.2025 e regolarmente notificata a mezzo PEC in pari data, con la quale si è ingiunta la società al pagamento della indennità, oltre rivalutazione monetaria, per l'occupazione senza titolo degli attraversamenti del demanio idrico fluviale afferenti al Reticolo Idrico Minore, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento;
- nella Ordinanza di cui al punto precedente si evidenziava come avverso al provvedimento potesse essere proposta opposizione dinnanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente entro 30 giorni dalla data di notifica;

Preso atto che la Società "E-distribuzione S.p.A." ha presentato ricorso al Tribunale di Brescia per "ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE CON ISTANZA CAUTELARE EX ART.5, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS 150/2011 (EX. ARTT. 3 RD 14/10/1910 N. 639 E 32 D.LGS 01/09/2011 N.150)" registrato al protocollo

comunale in data 01.04.2025 al n.3344/2025, contestualmente notificando al presente Ente l'avvenuto atto di citazione con nota acclarata al protocollo comunale in pari data;

Ritenuto necessario ed opportuno, per quanto sopra espresso, che questo Comune si costituisca in giudizio e presenti adeguate memorie difensive al fine di ottenere da parte dell'Autorità Giudiziaria la sentenza recante la totale correttezza della condotta del medesimo e, di conseguenza, la corresponsione dei canoni spettanti;

Richiamati:

- l'art.4 della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di manutenzione del Reticolo Idrico Minore sottoscritto con Comunità Montana di Valle Camonica, all'interno del quale sono elencate le attività di competenza dell'Ente sovracomunale, tra le quali si evidenzia quella volta a "fornire a propria cura supporto legale per le fasi di incasso dei corrispettivi previsti al successivo comma 2; qualora anche il Comune fosse coinvolto direttamente nel contenzioso, la Comunità Montana provvederà al completo rimborso delle spese sostenute dal medesimo, previa presentazione di rendicontazione analitica";
- la deliberazione n.8 del 23.01.2023 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica con quale veniva conferito dedicato incarico legale all'Avv. Elton Xhanari, C.F. XHNLTN86R22Z100A, P.IVA 03778620983, professionista con studio legale in Brescia, Via Armando Diaz n.1/B, per il servizio di supporto legale ai Comuni aderenti alla Convenzione in merito alla gestione del Reticolo Idrico Minore;

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di:

- prendere formalmente atto del ricorso depositato presso il Tribunale di Brescia da parte della Società "E- distribuzione S.p.A." per "ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE CON ISTANZA CAUTELARE EX ART.5, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS 150/2011 (EX. ARTT. 3 RD 14/10/1910 N. 639 E 32 D.LGS 01/09/2011 N.150)" registrato al protocollo comunale in data 01.04.2025 al n.3344/2025, contestualmente notificando al presente Ente l'avvenuto atto di citazione con nota acclarata al protocollo comunale in pari data;
- resistere avverso tale ricorso, autorizzando il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Brescia, rinvenendo la sussistenza dell'interesse pubblico e concreto, al fine di difendere e sostenere la legittimità e correttezza dell'operato dell'Ente e della sopracitata "Ordinanza di Ingiunzione per il pagamento dell'indennità d'occupazione, oltre alla rivalutazione monetaria, per l'occupazione senza titolo di n. 112 attraversamenti del demanio idrico fluviale afferenti al Reticolo Idrico Minore nel Comune di Artogne nei confronti della Società "E-distribuzione S.p.A.";
- dare atto che, sulla scorta di quanto disposto dall'art.4 della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di manutenzione del Reticolo Idrico Minore, Comunità Montana di Valle Camonica fornisce a propria cura supporto legale per le fasi di incasso dei corrispettivi;
- autorizzare il Sindaco a conferire specifica procura di rappresentanza del Comune di Artogne all'Avv. Elton Xhanari, C.F. XHNLTN86R22Z100A, P.IVA 03778620983, professionista con studio legale in Brescia, Via Armando Diaz n.1/B (legale incaricato con deliberazione n.8 del 23.1.2023 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica a supportare legalmente i Comuni aderenti alla Convenzione) avverso la Società "E-distribuzione S.p.A." presso il Tribunale di Brescia, in riferimento alla citazione avanzata dalla Società per la declaratoria di nullità e/o annullamento previa sospensione cautelare dell'Ordinanza di Ingiunzione ex R.D. n.639/1910 prot. 3344/2025 del 01.04.2025, ed in ogni eventuale altra fase e giudizio compresi l'appello l'esecuzione e l'eventuale chiamata avanti al Giudice con le più ampie facoltà del mandato, eleggendo domicilio presso lo studio di detto professionista;
- dare atto che il mandato da conferire all'Avv. Elton Xhanari non comporta l'assunzione di oneri diretti a carico del Bilancio comunale, essendo gli stessi sostenuti direttamente da Comunità Montana di Valle Camonica che ha provveduto ad incaricare il professionista nell'ambito della Convenzione in essere con questo Comune per la gestione in forma associata del servizio di manutenzione del Reticolo Idrico Minore;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area competente in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;

con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di prendere** formalmente atto del ricorso depositato presso il Tribunale di Brescia da parte della Società "E-distribuzione S.p.A." per "ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE CON ISTANZA CAUTELARE EX ART.5, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS 150/2011 (EX. ARTT. 3 RD 14/10/1910 N. 639 E 32 D.LGS 01/09/2011 N.150)" registrato al protocollo comunale in data 01.04.2025 al n.3344/2025, contestualmente notificando al presente Ente l'avvenuto atto di citazione con nota acclarata al protocollo comunale in pari data;
3. **Di resistere** avverso tale ricorso, autorizzando il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Brescia, rinvenendo la sussistenza dell'interesse pubblico e concreto, al fine di difendere e sostenere la legittimità e correttezza dell'operato dell'Ente e della sopracitata "Ordinanza di Ingiunzione per il pagamento dell'indennità d'occupazione, oltre alla rivalutazione monetaria, per l'occupazione senza titolo di n. 112 attraversamenti del demanio idrico fluviale afferenti al Reticolo Idrico Minore nel Comune di Artogne nei confronti della Società "E-distribuzione S.p.A.";
4. **Di dare atto** che, sulla scorta di quanto disposto dall'art.4 della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di manutenzione del Reticolo Idrico Minore, Comunità Montana di Valle Camonica fornisce a propria cura supporto legale per le fasi di incasso dei corrispettivi;
5. **Di autorizzare** il Sindaco a conferire specifica procura di rappresentanza del Comune di Artogne all'Avv. Elton Khanari, C.F. XHNLTN86R22Z100A, P.IVA 03778620983, professionista con studio legale in Brescia, Via Armando Diaz n.1/B (legale incaricato con deliberazione n.8 del 23.1.2023 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica a supportare legalmente i Comuni aderenti alla Convenzione) avverso la Società "E-distribuzione S.p.A." presso il Tribunale di Brescia, in riferimento alla citazione avanzata dalla Società per la declaratoria di nullità e/o annullamento previa sospensione cautelare dell'Ordinanza di Ingiunzione ex R.D. n.639/1910 prot. 3344/2024 del 01.04.2025, ed in ogni eventuale altra fase e giudizio compresi l'appello l'esecuzione e l'eventuale chiamata avanti al Giudice con le più ampie facoltà del mandato, eleggendo domicilio presso lo studio di detto professionista;
6. **Di dare atto** che il mandato da conferire all'Avv. Elton Khanari non comporta l'assunzione di oneri diretti a carico del Bilancio comunale, essendo gli stessi sostenuti direttamente da Comunità Montana di Valle Camonica che ha provveduto ad incaricare il professionista nell'ambito della Convenzione in essere con questo Comune per la gestione in forma associata del servizio di manutenzione del Reticolo Idrico Minore;
7. **Di dare atto** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
8. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio del Comune di Berzo Demo per quindici giorni consecutivi;
10. **Di comunicare** il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
11. **Di dichiarare** la presente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to (Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott. Jacopo Baraldi)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Articoli 124 e 125 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi e, contestualmente alla pubblicazione, è comunicata ai Capigruppo consiliari.

Lì, _____

Il responsabile della Pubblicazione
F.to (Dott.ssa Barbara Bonicelli)

=====

La presente deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
F.to (Dott. Jacopo Baraldi)